



TRIBUNALE DI BRESCIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Geo Orlandini

nel procedimento iscritto al n. 11538/2006 R.G.:

visto il ricorso ex art. 19 D.L.vo n. 5/2003 depositato in Cancelleria il 27.7.2006 da ~~_____~~ e ~~_____~~ con l'avv. Angelo Riva nei confronti di ~~_____~~ spa, vista la memoria di costituzione per la ~~_____~~, a scioglimento dell'arisa di cui alla udienza 27.10.2006, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che i ricorrenti chiedono la condanna della banca alla immediata consegna di determinata documentazione (copia contratto di negoziazione di ordini relativi a strumenti finanziari precedente a quello sottoscritto in data 19.12.2003 collegato al dossier n. 48806) che la banca (pur non contestandone la esistenza e la sottoscrizione) dichiara non essere più reperibile nei suoi archivi;

ritenuto che la difesa della banca appare in questa sede irrilevante, in quanto comunque non idonea a contrastare, in diritto (ex art. 119 TUB), il fondamento della pretesa dei ricorrenti-correntisti alla consegna della documentazione relativa alle operazioni relative ai rapporti di intermediazione finanziaria intrattenuti con l'istituto di credito;

ritenuto peraltro che le precedenti comunicazioni della banca, nelle quali si dava già atto della irreperibilità del documento, giustificano la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.


IL CASO.it

Condanna la [redacted] a consegnare immediatamente ai signori [redacted] e [redacted] copia del contratto di negoziazione, ricezioen, trasmissione di ordini nonchè mediazioen in strumenti finanziari precedente a quello sottoscritto in data 19.12.2003 collegato al dossier n. 48806; dichiara compensat fra le parti le spese del procedimento.

Brescia, 28.10.2006.

Il Giudice designato

(dott. Geo Orlandini)



TELA
30 OTT 2006
TELA